

**GIOVANNI MAZZETTI**

RELAZIONE SULLA NON NECESSITÀ DI  
SOTTOSCRIVERE ANTICIPATAMENTE UN  
NUOVO CONTRATTO CON SANGEMINI  
E DI FAR RISPETTARE I CONTRATTI IN  
VIGORE

ROMA, 09 SETTEMBRE 2009

**Prof. Giovanni Mazzetti**

Professore Associato di  
Politica Economica dello Sviluppo  
Università della Calabria

Non si può non essere d'accordo con il Sindaco di Fiuggi attualmente in carica: per ragionare e decidere sulle prospettive future della città e delle fonti, ci si deve confrontare (almeno) con la storia degli ultimi quindici anni. Il documento con il quale ha sostanziato questo invito alle forze politiche e alla cittadinanza (*Quindici anni di storia di ASTIF/ATF e prospettive future*) non sembra però essere all'altezza delle intenzioni. Infatti la storia è storia, appunto perché non può essere riscritta a posteriori a piacimento, ma può solo essere interpretata sulla base dei *fatti*. Questi ultimi, però, non sono univoci e, soprattutto, non sono di per sé evidenti, e sta alla sensibilità di chi ricostruisce l'accaduto *vederli o ignorarli*. Per questo si sentono spesso storie *diverse*. Cerchiamo di spiegare perché la "storia" proposta dal sindaco non convince, partendo dalla fine.

#### **PRIMA DEI PIANI VANNO FATTI I BILANCI**

Nell'ultima pagina della relazione (ATF-SANGEMINI, Il Nuovo Piano Pinto-Fiuggi) alla quale il Sindaco e la Giunta appoggiano (in parte) la loro ricostruzione dei fatti, e sulla base della quale chiedono un'approvazione del Consiglio Comunale dei due *Addendum*, è scritto: "La predisposizione del *Nuovo Piano Pinto-Fiuggi* non ha comportato l'effettuazione di alcuna *due diligence* o attività simili (!). I redattori non possono quindi in **alcun modo** essere ritenuti responsabili per le **informazioni, i dati e i documenti forniti**." Sono dunque gli stessi estensori del "Piano", che dovrebbe servire da guida per intraprendere nuovi rapporti con Sangemini, a dirci che non hanno "osservato" con sufficiente attenzione i rapporti fino ad oggi, cosicché alcuni elementi e dati della "storia" potrebbero risultare non convincenti.

Rinunciando a rapportarsi a quel "Piano" in modo critico, la Giunta Comunale procedeva, in data 29.4.2009, a "prendere atto e a condividerlo". I motivi della delibera venivano specificati come segue:

- l'assetto finanziario della società (ATF) risulta *insostenibile*, al punto da minacciare "la sua sopravvivenza";

- gli obiettivi di produzione previsti nella seconda integrazione al contratto di affitto con Sangemini, *non sono stati raggiunti.*

Su questa *ipotesi economica* il Sindaco sarebbe orientato a convocare una riunione del Consiglio Comunale per approvare il “Nuovo Piano” che, in coerenza con i motivi sopra indicati viene definito come un “intervento di risanamento” di ATF e di miglioramento delle condizioni economiche per il Comune.

Ma per riuscire realmente a “risanare” una situazione negativa non basta, ovviamente, esprimere la volontà di farlo. Occorre anche avere la capacità di comprendere la “malattia” che è sopravvenuta e quale terapia porre in essere. E qui è dove la storia può essere di aiuto, se non ci si limita a ricostruire gli eventi secondo i propri *desiderata*.

Anche in passato il sindaco ha creduto di poter rivestire il ruolo di terapeuta. Nella seduta del Consiglio Comunale del 19.9.2001, presentava infatti un “Piano di risanamento di Acqua e Terme di Fiuggi”, che sosteneva nei seguenti termini: “l’atto che oggi si andrà ad adottare è di straordinaria importanza in quanto *darà inizio ad un periodo di sviluppo e di progresso economico*”. (Verbale del Consiglio Comunale n. 33/pag. 2) D’altronde, poteva esprimersi in quei termini in quanto lo stesso “Piano Pinto I” si autodefiniva come un piano di “risanamento e rilancio”.


## COM'È ANDATO IL PRIMO RISANAMENTO?

E' evidente che se quello sviluppo e quel progresso – *ad otto anni di distanza* - sono mancati, un programmatore serio procede innanzi tutto ad individuare i motivi economici e gestionali del fallimento. E nella bozza di “*Addendum* al contratto di affitto del Ramo di Azienda”, che viene attualmente proposto dall'Amministrazione Comunale in carica, sembra che questo passaggio sia stato compiuto. Al punto 5 si legge infatti: “Alla luce del **generale** *negativo andamento del mercato delle acque minerali* di riferimento, le attuali previsioni contrattuali si mostrano – in alcuni aspetti – inattuali e non più equilibrate, perché troppo rigide e onerose ora per una parte ora per l'altra”. Un argomento che riprende l'ipotesi, sottostante al “Piano Pinto II”, secondo il quale sarebbero “sorte alcune difficoltà legate all'aumento della concorrenza sul *mercato delle acque minerali* e alla commerciabilità e ai loro effetti sui volumi vendibili e sulla redditività”.

Ma se è fuori di dubbio che il mercato dell'acqua Fiuggi si è enormemente ristretto, come si evince dal grafico che segue, lo stesso non accade per il mercato delle acque minerali in Italia nel suo complesso.

Grafico n. 1

### Andamento della produzione di acqua minerale: confronto Italia-Fiuggi



Base: Anno 2000 = 100

Fonti: Mineracqua, Comune di Fiuggi.

Com'è facile rilevare, la *differenza* nell'andamento della produzione generale e quello dell'acqua Fiuggi è significativa.<sup>1</sup> Infatti, mentre tra il 1995 ed oggi la produzione di acqua minerale in Italia **aumenta di quasi il 50%**, la produzione di acqua Fiuggi **crolla del 50%**.

Appare dunque evidente che la motivazione addotta non è condivisibile. E qualsiasi ipotesi di un nuovo piano di sviluppo per l'economia fiuggina non può prescindere dall'individuazione delle cause *specifiche* che hanno determinato la situazione di sofferenza dalla quale si cerca di uscire.

Alcune di queste cause risultano facilmente analizzabili facendo riferimento ai soli dati e documenti disponibili, ed è su questi che in questa relazione ci soffermeremo. Mentre l'impostazione di un vero e proprio piano di sviluppo richiede tempi più lunghi ed approfondimenti non solo documentali.

#### **IL LEGAME TRA PROBLEMA FINANZIARIO E PROBLEMA ECONOMICO**

La Giunta Comunale, nella sua riunione del 29.4.2009, prende evidentemente le distanze dalle questioni economiche, abdicando al suo ruolo istituzionale, e si limita a recepire un *Piano di Equilibrio Economico-finanziario* (il Piano Pinto II), e a "condividerlo". Il piano in questione era stato trasmesso al Comune dal Liquidatore dell'Acqua e Terme di Fiuggi, in data 6 aprile, in piena coerenza con le più limitate funzioni che egli è chiamato a svolgere, per chiudere il Concordato preventivo. Ma i problemi che sono sopravvenuti sia su Acqua e Terme di Fiuggi che sul Comune di Fiuggi non possono essere risolti con un'arruffata transazione finanziaria. Questa, deve semmai intervenire alla fine di un processo, nel quale le variabili economiche e gestionali che determinano la situazione attuale e le prospettive future sono state adeguatamente approfondite, in un confronto aperto e

---

<sup>1</sup> Si tende in genere erroneamente a far risalire le difficoltà di Fiuggi al famoso sequestro operato da diverse ARPA del Nord-Italia, su mandato del giudice Guariniello. Ma in realtà di sequestri ce ne erano stati precedentemente (la Claudia e La Nuova Tutolo Rionero), e l'iniziativa di Guariniello coinvolse ben **126 marchi in tutta Italia**. E' evidente che se esistesse un nesso tra i due eventi il consumo di acqua minerale avrebbe dovuto subire un crollo analogo a quello della Fiuggi.

*critico*, prima con la cittadinanza, e poi anche con Sangemini.

Da questo punto di vista ci sono alcuni problemi, consegnati dalla storia, che debbono essere necessariamente approfonditi.

#### A. PREZZI DI VENDITA DELL'ACQUA E FISSAZIONE DEL CANONE.

Il Piano di risanamento del ramo imbottigliamento (Pinto II), al punto 3.B (iii) indica espressamente che il canone che la Sangemini dovrebbe corrispondere per le prossime cinque annualità andrebbe commisurato al prezzo di **euro 0,145 al litro** di acqua Fiuggi. La proposta lascia decisamente stupefatti. Il prezzo in questione risulta infatti essere uguale a quello *originariamente* concordato, con Sangemini, in occasione della sottoscrizione dei contratti di affitto di ramo d'azienda e di licenza del marchio. Nel frattempo la svalutazione della moneta in Italia è stata del **14,26%**. E' evidente che per mantenere il canone ad un *livello invariato* di valore esso dovrebbe aumentare, ad oggi, a **euro 0,166 al litro**. Questa differenza di poco superiore ai **due centesimi** al litro comporta, secondo le previsioni di vendita, una differenza annua del canone di quasi **un milione di euro l'anno**. Moltiplicati per i trentatré anni di validità del nuovo contratto che viene proposto, corrisponderebbero all'ingente cifra di **33 milioni di euro**. Una rinuncia ad introiti che, se l'Amministrazione vuole realmente procedere alla stipula di un nuovo contratto, dovrebbe in qualche modo giustificare economicamente, perché altrimenti costituirebbero un incomprensibile **regalo** alla Sangemini.

Ma il problema non riguarda solo il futuro, perché ha già investito i rapporti passati fino ad oggi.

#### B. MANCATO ADEGUAMENTO DEL CANONE ALL'INFLAZIONE NEL PERIODO 2004-2009.

L'articolo 4. del contratto di locazione del ramo di azienda del 2002 prevedeva espressamente, al punto 4.3., che il "prezzo unitario per litro, così come indicato nei precedenti articoli 4.1 e 4.2, sarà *soggetto ad*

aggiornamento **annuale** nella misura del 75% delle variazioni dell'indice del costo della vita accertato dall'ISTAT. ...Ogni aggiornamento **opererà automaticamente senza necessità di richiesta da parte di ATF**". Questo articolo **non è stato mai modificato** dalle successive integrazioni che sono state effettuate nel 2003 e nel 2005.

Ora, di questo "aggiornamento automatico" non c'è traccia nel concreto rapporto tra le parti. Ma esso si configura come un ovvio **credito** di ATF nei confronti di Sangemini, appunto perché la titolarità di quel diritto ad "avere" non era in alcun modo sottoposta ad una richiesta esplicita da parte di ATF o del Comune.

E' possibile fornire una prima indicazione approssimativa degli importi che risultano **a debito** di Sangemini, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT

**Tabella n. 1**  
**Adeguamenti del canone dovuti da Sangemini**  
**in base alla clausola ISTAT**

	<b>Indici Istat</b>	Adeguamento canone (b)
All' 1.1.2003	100,00	100,00
All' 1.1.2004	102,2	101,65
All' 1.1.2005	104,14	103,105
All' 1.1.2006	106,43	104,822
All' 1.1.2007	108,24	106,18
All' 1.1.2008	111,48	108,61
All' 1.1.2009	113,27	109,952
	Prezzo bot.(0,145 x b)	Mancato adeguamento
All' 1.1.2004	0,147392	93.288
All' 1.1.2005	0,149502	171.076
All' 1.1.2006	0,151991	293.622
All' 1.1.2007	0,153961	370.985
All' 1.1.2008	0,157484	517.761
All' 1.1.2009	0,15943	303.030 (1.7.09)
All' 1.7.2009	0,160386	

L'ammontare complessivo del credito ad oggi risulta pertanto essere pari **ad euro 1.749.762**. Conteggiando gli eventuali interessi, l'ammontare complessivo si aggira sui **2.000.000 di euro**.

#### C. CORRISPONDENZA DEL PREZZO AI DATI DI MERCATO

L'equità del rapporto economico tra le parti rappresenta ovviamente un momento di grande rilevanza nei normali rapporti contrattuali. Vale a dire che nelle prestazioni reciproche deve essere rispettato un principio di "equivalenza", di modo che nessuna delle parti possa avvantaggiarsi *a danno* dell'altra.

Nel caso specifico questa "equivalenza" può essere individuata solo facendo riferimento al valore di mercato del bene oggetto di scambio. E' evidente, infatti, che se un soggetto viene chiamato a vendere un bene che sul mercato ha un valore elevato, ma quel bene viene pagato come se quel valore maggiore non vi fosse, lo squilibrio può essere tollerato solo fintanto che la discrepanza non emerge. Ma dal momento in cui la discrepanza diventa nota il soggetto può domandare - nei contratti ad esecuzione continuata o periodica - la risoluzione del contratto o almeno la sua revisione. (art. 1467 C.C.)

Ora, com'è noto, l'acqua Fiuggi è l'acqua che, sul *mercato al consumo* delle acque minerali, si presenta con il prezzo **più elevato**. La media dei rilevamenti effettuati nei supermercati cittadini dà, infatti, un prezzo a bottiglia dell'acqua Fiuggi tra **euro 0,85 ed euro 0,96** a bottiglia. (Non affronteremo, in questa sede, perché questo dato economico sia in qualche modo giustificato.) Mentre la *media* dei prezzi al consumo degli altri produttori si attesta attorno ai **0,45 euro** a litro. Secondo le rilevazioni di *Beverfood* del maggio 2009, il prezzo medio di *tutte le acque minerali in Italia* al litro **alla fonte** risulta essere di **0,152 euro al litro**. Poiché nei rapporti aziendali sussiste notoriamente un rapporto commisurato alla redditività del bene venduto, è evidente che l'enorme discrepanza tra prezzo di vendita alla fonte dell'acqua Fiuggi (euro 0,145) e prezzo di vendita medio delle acque minerali alla fonte in Italia (euro 0,152), *non ha alcuna giustificazione economica*. Vale a dire che il Comune, tramite ATF, riconosce un

vantaggio ingiustificato a Sangemini *svendendo* la propria acqua minerale.

Un'indicazione approssimativa e prudentiale di quello che dovrebbe essere il prezzo alla fonte dell'acqua Fiuggi può essere fatta nei seguenti termini. Poiché il prezzo medio al consumo delle acque minerali si aggira sui 0,45 euro, applicando il prezzo medio alla fonte a questo valore *medio*, si ha che il rapporto quantitativo tra prezzo al consumo e prezzo alla fonte è mediamente di 3/1. Anche tenendo conto dei diversi costi industriali relativi alla produzione dell'acqua Fiuggi (contenitori da 1 lt; bottiglie di vetro, ecc.) un rapporto economicamente equilibrato non può scendere al di sotto di 4/1. **Il prezzo alla fonte non dovrebbe pertanto risultare inferiore a 0,220/0,240 euro al litro**, con una differenza di ben **0,075/0,09 euro** rispetto al valore indicato negli *Addendum*, approvati dalla Giunta e proposti all'attenzione del Consiglio Comunale. E' ovvio che sull'incidenza di questa grandezza economica sui rapporti reciproci sussiste un relativo margine di discrezionalità, ma in nessun caso il Comune di Fiuggi può accondiscendere ad un prezzo che sia inferiore ad **euro 0,200**, senza negoziare allo stesso tempo il prezzo di vendita al consumo praticato da chi rivende l'acqua Fiuggi.

Per avere un'idea dell'ordine di grandezza della differenza rispetto al quadro prospettato nel Piano Pinto II si deve tener presente che per un importo di euro 0,240 a litro, si ottiene un canone annuo *prima del calcolo di qualsiasi franchigia di circa* **10.800.000 di euro l'anno, cioè ben 4.000.000 di euro in più l'anno rispetto alla stima Pinto II**. Se invece si ipotizza un prezzo minimo di 0,200 a litro, si ottiene un canone annuo *prima del calcolo di qualsiasi franchigia di* **8.400.000 di euro l'anno, cioè ben 2.400.000 di euro in più l'anno rispetto alla stima Pinto II**.

#### D. INTRODUZIONE DI UN NUOVO MECCANISMO DI ADEGUAMENTO ALL'INFLAZIONE.

L'*Addendum* al Contratto d'Affitto di Ramo d'Azienda che il Sindaco intende proporre al Consiglio introduce, all'art. 6, una novazione che va a totale detrimento del Comune di Fiuggi. Il vecchio contratto tutt'ora in vigore prevede, com'è noto, una clausola di adeguamento annuale pari al

75% dell'aumento del costo della vita intervenuto *nell'anno precedente*. Nella proposta di *Addendum*, si stabilisce invece che “essa venga applicata ... solo *se si supera* – e nei limiti dell'eccedenza – una soglia variabile d'inflazione, pari alla *media dell'indice ISTAT del costo della vita dei precedenti dieci anni*”.

Com'è noto, il sistema economico è entrato, a partire dalla metà del 2008, in una fase di drammatica deflazione, tant'è vero che nel corso degli ultimi due mesi il tasso di inflazione è sceso praticamente a zero. Con questo presupposto, poiché c'è da attendersi che la tendenza si protrarrà per un lungo periodo, è facile prevedere che il meccanismo di revisione non opererà, e cioè che il prezzo di vendita non subirà alcun adeguamento, anche quando dovesse sopravvenire un aumento sensibile del costo della vita.

Il problema va spiegato in termini numerici. Il tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT da quando è in vigore il contratto con Sangemini si colloca su un **valore medio annuo pari al 2,16%**. Pertanto, sulla base dell'art. 6, dell'*Addendum* del contratto di affitto di ramo di azienda, tutti gli aumenti del costo della vita che *in futuro* dovessero situarsi al di sotto di questo limite *non comporterebbero un adeguamento del canone*. Operando un semplice calcolo, sulla base dell'ipotesi che il prezzo di vendita alla fonte dell'acqua Fiuggi sia solo adeguato al costo della vita *pregresso*, e che dunque l'acqua sia venduta alla fonte ad euro 0,166, la clausola prevista corrisponde ad una soglia di non adeguamento **annuo di euro 114.000 circa**, che protraendosi per un decina di anni, comporterebbe la **mancata riscossione** da parte di ATF di più di **1.000.000 di euro**.

#### E. INCONGRUENZE DEL CONTRATTO DI LICENZA DEL MARCHIO

Com'è noto il rapporto economico con Sangemini include un “Contratto di licenza di marchio” della durata di 20 anni, in cambio di un corrispettivo complessivo di euro 50.000.000, da versare in venti rate annuali anticipate **infruttifere di euro 2.500.000 ciascuna**. In realtà questa operazione non comportava un vero vantaggio economico da parte di ATF perché, *proprio per bilanciare questa annualità*, con il contratto di Affitto di Ramo d'Azienda,

all'art. 4.1, si riconosceva a Sangemini una *franchigia* di 17.000.000 di bottiglie annue, che avrebbe ricevuto senza dover versare su di esse il canone previsto. **L'importo annuo della franchigia, al prezzo di euro 0,145, risulta pertanto essere pari ad euro 2.465.000.**

L'importo finanziario al quale viene concessa la licenza di marchio per un periodo **ventennale**, risulta dunque essere di appena **euro 700.000**. Solo apparentemente però, perché nella realtà il rapporto economico è ben più strampalato.

Infatti, mentre la rata annua che Sangemini dovrà corrispondere ad ATF è infruttifera, e sempre uguale a se stessa, **ed è stata quantificata tenendo conto dell'inflazione futura** (vedi art. 4.3 del contratto di licenza del marchio), ATF dovrà riconoscere a Sangemini una franchigia annua che è **fissa** per quanto riguarda il **numero delle bottiglie, ma è variabile in termini di valore**, appunto perché il prezzo di **ogni bottiglia deve essere adeguato all'inflazione**.

Non è questa la sede per calcolare l'intero ammontare che ATF corrisponde **in più** a Sangemini; basti tener presente che per il 2009, mentre Sangemini versa la sua rata annua di 2.500.000 di euro riceve in cambio una franchigia da ATF per un importo complessivo di (17.000.000 di bottiglie pari ad) **euro 2.758.250**. Vale a dire che paradossalmente è la stessa ATF (e dunque indirettamente il Comune) a riconoscere un valore **negativo al marchio, che si risolve nella corresponsione a Sangemini di una somma eccedente in misura via via crescente, rispetto a ciò che riceve per la licenza di marchio**. (Un'eccedenza che per il 2009 risulta essere pari a 258.250 euro circa, e che se venisse spalmata sui 13 anni nei quali il rapporto sarà in vigore comporterà una **valutazione negativa del marchio di più di 3 milioni di euro**.)

## PERCHÉ LA PROPOSTA “NUOVO PIANO PINTO-FIUGGI” NON È ACCETTABILE

### 1) SULLA MISURA DEL CANONE

Per valutare una proposta di cambiamento di un rapporto economico occorre sempre fare attento riferimento alle clausole in vigore e ai mutamenti che vengono – più o meno surrettiziamente – inseriti nella proposta.

Nel nostro caso il “Piano Pinto II” afferma (pag. 7): “a tutt’oggi, nonostante gli sforzi profusi da Sangemini e da ATF, anche in termini pubblicitari sul marchio ‘Fiuggi’, l’andamento *delle vendite* si è da ultimo stabilizzato nell’intorno dei 42 milioni di litri l’anno”, considerazione dalla quale si desume che (pag. 8, nota 1) “Per tutti gli anni di piano, il canone *minimo garantito* risulta essere commisurato a 42.000.000 di litri, valore corrispondente alla media della quantità d’acqua venduta negli ultimi anni, *in linea con una lettura prudentiale delle previsioni contrattuali in essere*”.

Richiamando questa argomentazione, l’Addendum concernente l’Affitto di Ramo d’Azienda, all’art. 2, stabilisce: “Le Parti **a superamento di tutti i precedenti accordi contrattuali relativi al c.d. minimo garantito**, convengono che esso, con riferimento all’attuale durata residua del contratto in essere, sarà pari a

Anni 2009-2013

Anni 2014 – Naturale scadenza

43.000.000

43.000.000.”

Ora, se l’ipotesi contenuta nel “Piano Pinto II” fosse vera, di questo articolo non ci sarebbe stato alcun bisogno, perché non c’era alcun bisogno di **superare** un accordo “in essere” che si voleva **applicare**. O, al massimo, che si desiderava rivedere solo se “la quantità di acqua *disponibile per la produzione e la commercializzazione* sarebbe risultata **inferiore ai 43.000.000 di litri**. (art. 3 Addendum) Ci troviamo, dunque, di fronte ad un **cambiamento dei**

**rapporti** il cui contenuto **non viene esplicitato**. Cerchiamo di spiegarci.

Com'è noto, sul punto dei "minimi garantiti" le parti hanno trattato a più riprese, con l'introduzione di criteri di volta in volta diversi. Gli accordi "attualmente in vigore" sono regolamentati dall'art. 1 della Seconda Integrazione, sulla quale la Giunta Comunale ha deliberato in data 15.10.2004 e il Consiglio in data 16.5.2005, che al punto 1) fissano quanto segue:

"Le parti di comune accordo ... stabiliscono che **nei primi tre anni** (2003, 2004, 2005) ... **non esistono minimi garantiti** e questi corrispondono alle quantità di acqua effettivamente prodotta e/o commerciata. Le parti di comune accordo stabiliscono altresì che **per ciascuno degli anni di durata successivi al terzo, il minimo garantito sia di:**

**50 milioni per il quarto anno (2006)**

**55 milioni per il quinto anno (2007)**

**60 milioni per il sesto anno (2008)**

**62 milioni per il settimo anno (2009)**

**63 milioni per l'ottavo anno (2010)**

**64 milioni per il nono anno e successivi (2011 e seg.)**

Nel caso che la quantità commerciabile (rispondente alle caratteristiche dell'acqua 'Fiuggi' con tolleranza di legge, a giudizio per perito Prof. Celico) **sia inferiore al minimo garantito previsto, questo sarà corrispondente alla quantità di acqua commerciabile estraibile in quell'anno**".

Questo articolo scaturisce, evidentemente, da una concreta applicazione dell'art. 5.1 del contratto originario di affitto che prevedeva la possibilità *di rinegoziare il minimo garantito*. Quel minimo, che nel contratto originario veniva fissato a 70.00.000 di bottiglie annue dal 2005 in poi, risulta così ridotto secondo lo schema sopra riportato. Ma **né** nel contratto originario, **né** nella Prima e Seconda Integrazione si stabilisce che, al di là degli anni **2003, 2004, 2005**, i minimi garantiti siano **aboliti**, e la Sangemini debba pagare solo per l'acqua effettivamente commerciata, ricevendo conseguentemente un rimborso per lo **scarto ( $\Delta$ ) tra il garantito (pagato) e il venduto**.

Nell'evoluzione concreta del rapporto abbiamo questo svolgimento:

- per il 2006, il Prof. Celico quantificò la quantità di acqua "estraibile" **in quell'anno**. Questa risultò compresa tra i 50 e i 55 milioni di bottiglie, superando di poco il minimo garantito concordato tra le parti.
- Per tutti gli altri anni una quantificazione dell'acqua estraibile non è stata effettuata. Ma ciò che più conta è che la Sangemini **non ha avanzato alcuna "richiesta scritta e motivata" diretta a sollevare il problema** (a meno che questa non sia stata sottratta ai normali canali di accertamento previsti per gli atti della pubblica amministrazione). **Quindi, per tutti gli altri anni dopo il 2006, il canone va necessariamente commisurato ai minimi garantiti previsti dall'art. 1 della Seconda Integrazione** (così come indicati nello schema sopra riportato).

Da quanto sin qui ricostruito emergono due precise conseguenze.

a) I minimi garantiti concordati nel 2005 sono tuttora in vigore, cosicché dal 2009 il canone da corrispondere ad ATF non può essere commisurato né a 42 milioni (ipotesi Pinto II), né a 43 milioni di bottiglie (ipotesi *Addendum*), ma deve essere commisurato a **62 milioni di bottiglie** (come da Seconda Integrazione). Per poi salire, nel 2010 a **63 milioni** e nel 2011 e anni seguenti a **64 milioni** di bottiglie. Ciò spiega perché Sangemini **ha di volta in volta corrisposto un canone commisurato proprio ai minimi garantiti sopra indicati** (vedi bilanci interinali ATF negli anni).

D'altra parte, **non essendo ancora intervenuta nessuna revisione dei contratti in vigore tra le parti, il canone preso a base per il calcolo non può essere di euro 0,145 a litro** (Nuovo Piano Pinto), **bensì deve essere il canone stabilito dall'art. 4.3 del contratto originario, e cioè di euro 0,160386 a litro (euro 0,145 + 75% dell'aumento del costo della vita fino al 2009).**

I ricavi di ATF per gli anni che vanno dal 2009 al 2022 risultano pertanto essere **ben diversi da quelli indicati dallo schema Pinto II.**

**In particolare il minimo garantito, dopo aver dedotto la franchigia base relativa al marchio (17 milioni di bottiglie), risulta essere pari a**

**2009 euro 7.217.370**

**2010 euro 7.377.750**

**2008 e seg. fino a 2022 euro 7.538.140.**

b) Certamente Sangemini può chiedere di rinegoziare, per il futuro, l'ammontare annuo di bottiglie garantito come minimo corrispondente al canone da pagare. Ma non può farlo - senza che ciò comporti una novazione del contratto - per ragioni diverse da quelle specificate nell'art. 5.1 del contratto originario. E soprattutto non può farlo adducendo come motivo il fatto di **aver attinto dalla miniera soltanto 42.000.000 di bottiglie.** Un simile comportamento corrisponderebbe alla pretesa del locatario di un immobile, che ha concordato un canone annuo di x, di pagare solo 2/3 di x, perché per il restante terzo dell'anno non ha usato l'immobile. La concreta gestione dell'impresa e il relativo **rischio imprenditoriale**, non entrano e non possono entrare in un rapporto come quello in vigore tra Sangemini, ATF e Comune di Fiuggi, e ricadono interamente nello spazio privato di Sangemini. (Una questione che qui non approfondiremo, data la sua ovvietà.)

E' chiaro, d'altronde, che poiché la rinegoziazione prevista nel Piano Pinto II comporterebbe una decurtazione del canone per l'ammontare di un terzo, il Comune di Fiuggi dovrebbe procedere ad una verifica accurata - in un contraddittorio tecnico - per valutare se la diminuzione richiesta rientri effettivamente nelle cause previste dall'art. 5.1, o se invece rappresenti una novazione di rapporto.

***In nessun caso il Comune può accondiscendere ad una revisione TACITA, come quella presa a base del Piano Pinto II, senza agire in modo economicamente autolesionistico.***

**B) SUL CALCOLO DEL RIMBORSO DOVUTO DA ATF (FRANCHIGIE AGGIUNTIVE RISPETTO ALLA FRANCHIGIA BASE CONNESSA AL MARCHIO)**

A pag. 16 del Piano Pinto II viene presentato il seguente “Riepilogo delle franchigie maturate da Sangemini al 31.12.2008.”

**Presunte franchigie maturate al 31.12.2008  
secondo il Piano Pinto II**

2003	20.000.000
2004	46.000.000
2005	36.212.496
2006	8.825.000
2007	13.596.695
2008	18.526.358
Totale	143.960.592

In realtà il  $\Delta$ totale per il 2003, 2004, 2005 era già stato espressamente quantificato al momento della stipula della Seconda Integrazione (vedi Allegato A del contratto, e art. 2, B) dell’Integrazione) in **80.000.000 di bottiglie, alle quali andavano aggiunte 12.800.000 bottiglie** “come contropartita degli enormi sforzi sostenuti da Sangemini in fase di “Start-up”. Nella delibera del Consiglio Comunale veniva conseguentemente approvato un piano di ammortamento **oneroso** del valore, a partire dall’1.1.2010, di un ammontare totale di **92.800.000 bottiglie**.

**La differenza in più per i primi tre anni**

**di 9.412.496 bottiglie,**

**che emerge dal prospetto Pinto II non trova dunque alcuna spiegazione. Né trovano alcuna spiegazione l'ammontare indicato negli anni successivi.**

A voler forzare un'interpretazione dei rapporti a favore di Sangemini, sostenendo che la Seconda Integrazione non abbia **specificato e sostituito la prima**, si possono eventualmente aggiungere i 9.000.000 di bottiglie in tre anni (con 3.000.000 ogni anno) previsti dall'art. 4 della Prima Integrazione, **ma che risultano recuperabili solo a partire dal 2006.**<sup>2</sup>

La Seconda Integrazione stabilisce, infatti, all'art. 3, 2° comma che dal 2005 al 2009 incluso **non sarebbe stata applicata alcuna ulteriore franchigia**. L'art. 3, 1° comma, stabilisce poi una reintroduzione di una franchigia aggiuntiva **a partire dall'ottavo anno; ma la quantifica in "un milione di pezzi l'anno per cinque anni"**.

#### **Franchigie effettivamente maturate al 31.12.2008**

2003	22.800.000
2004	26.000.000
2005	31.305.000
Addendum "Start up"	12.800.000
2006	0
2007	0
2008	0

**Totale 92.905.000**

che sono state arrotondate a 92.800.000 con la delibera della Seconda Integrazione. A questo ammontare si possono aggiungere, nell'ipotesi che l'art. 4 della prima

---

<sup>2</sup> Ed è esattamente la quantificazione che fa il Sindaco nella sua "Quindici anni di storia ...", a pag. 44, commettendo lo stesso errore del Prof. Pinto. Infatti i 9.000.000 di bottiglie dell'ulteriore franchigia "vanno calcolati a partire dal quarto anno (vedi art. 4 Seconda Integrazione) e quindi gli interessi non possono decorrere tutti dal 2006 e vanno invece conteggiati per 3.000.000 di bottiglie a partire dal 2006, per altre 3.000.000 dal 2007 e per gli ultimi 3.000.000 dal 2008.

integrazione debba essere considerato in vigore anche dopo la Seconda Integrazione, **9.000.000 complessive di bottiglie, con un ammontare di 3.000.000 annui a partire dal 2006.**

**La detrazione che il canone dovrebbe subire, in conseguenza del rimborso di dette franchigie a partire dal 2010, è stato calcolato (vedi Allegato B, della Seconda integrazione) sia in termini di valore che in termini di bottiglie. Conseguentemente il rimborso annuo dovrebbe gravare sugli introiti di ATF per un**

**importo rata semestrale in bottiglie di  
5.675.343  
pari a**

**11.350.686 bottiglie l'anno.**

**IL PAGAMENTO DELL'INTERO IMPORTO DOVREBBE ESAURIRSI NEL DICEMBRE 2019.** Nel caso in cui le parti dovessero convenire che effettivamente la franchigia di 9.000.000 di bottiglie non sia stata riassorbita dalla Seconda Integrazione, e sia dovuta, sarebbe possibile procrastinare le rate fino alla copertura dell'importo corrispondente, che risulterebbe certamente estinto entro la fine del 2020.

**C) DEBITO AGGIUNTIVO PER FINANZIAMENTO RICEVUTO DA ATF, CALCOLATO IN NUMERO DI BOTTIGLIE**

In data 21.03.2005 Sangemini concedeva ad ATF un finanziamento di euro 4.000.000 che, al pari del recupero del  $\Delta$  totale per il primo triennio, avrebbe dovuto essere restituito a partire dal 2010.

Il Consiglio Comunale con la Seconda Integrazione approvava **un piano di rimborso, calcolato sia in termini di valore che in termini di bottiglie** (vedi Allegato A, della Seconda Integrazione). **Conseguentemente il rimborso annuo del finanziamento ricevuto corrisponderebbe ad un**

**importo rata *semestrale* in bottiglie di  
1.965.000**

**pari a  
3.931.398 bottiglie l'anno.**

**D) CALCOLO DEL CANONE ANNUO NETTO DOVUTO AD ATF DOPO  
IL PAGAMENTO DEI DEBITI CON SANGEMINI**

Sia il debito derivante dal recupero del  $\Delta$ totale, sia quello derivante dal finanziamento di 4 milioni di euro sono stati gravati di un interesse passivo pari al tasso Euribor a 6 mesi + lo spread, cosicché, ad esempio, la rata semestrale per il rimborso del  $\Delta$ totale di 5.575.343 bottiglie corrisponde ad un valore di 822.924,8 euro (comprensivo di interessi e quota capitale).

**Ma quando ATF comincerà a rimborsare il debito il valore della bottiglia non sarà più di euro 0,145, com'era al momento della stipula dell'accordo, bensì, come abbiamo visto sopra di euro 0,160386.**

**Ogni rata *pagata in bottiglie* comprenderà quindi una perdita per ATF di circa 80.000 euro a rata, che moltiplicati per il numero delle rate risulteranno certamente superiori al 1.600.000 euro complessivi. Un ragionamento analogo vale ovviamente per il finanziamento di 4 milioni di euro, dove la perdita complessiva per ATF sarà superiore ai 600.000 euro.**

Per ragioni prudenziali, nel secondo prospetto che segue **non si è tenuto conto** di questo elemento, e si è presupposto che il rimborso dei due crediti avvenga sulla base di quanto stabilito nella Seconda Integrazione (Allegato A e Allegato B).

Nel procedimento **si è invece tenuto conto, data la natura controversa della sua possibile esclusione**, dell'ulteriore franchigia di 1.000.000 di bottiglie all'anno dal 2010 al 2015, come previsto dall'art. 3, 1° comma della Seconda Integrazione.

**Franchigie aggiuntive (ai 17.000.000 annui) e loro  
distribuzione negli anni**

<b>2009</b>	<b>0</b>
<b>2010</b>	<b>16.282.084</b>
<b>2011 - 2015</b>	<b>16.282.084</b>
<b>2016 - 2019</b>	<b>15.282.084</b>
<b>2020</b>	<b>9.000.000 (??)</b>
<b>2021 - 2022</b>	<b>0</b>

Il quadro generale in termini monetari risulta dai due prospetti che seguono.

## CONTI ECONOMICI ATF

---

<b>ANNI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>RICAVI *</b>														
<b>DA SANGEMINI</b>														
<b>IPOTESI PINTO II</b>	<b>3.625</b>	<b>3.625</b>	<b>3.625</b>	<b>3.625</b>	<b>3.625</b>	<b>3.625</b>	<b>3.625</b>	<b>3.625</b>	<b>3.625</b>	<b>3.625</b>	<b>3.625</b>	<b>3.625</b>	<b>3.625</b>	<b>3.625</b>
<b>RICAVI *</b>														
<b>IPOTESI</b>														
<b>MAZZETTI</b>	<b>7.217</b>	<b>7.377</b>	<b>7.538</b>	<b>7.538</b>	<b>7.538</b>	<b>7.538</b>	<b>7.538</b>	<b>7.538</b>	<b>7.538</b>	<b>7.538</b>	<b>7.538</b>	<b>7.538</b>	<b>7.538</b>	<b>7.538</b>

- N.B. DATI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO.
- I RICAVI SI RIFERISCONO AL MINIMO GARANTITO **DAL QUALE E' GIÀ STATA DETRATTA LA FRANCHIGIA BASE DI 17.000.000 DI BOTTIGLIE, MA NON LE ALTRE FRANCHIGIE.**

## CASH FLOW DI ATF

---

<b>ANNI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**ENTRATE  
NETTE\* DA  
SANGEMINI  
IPOTESI  
PINTO II**

	<b>2.524</b>	<b>506</b>	<b>765</b>	<b>765</b>	<b>765</b>	<b>765</b>	<b>765</b>	<b>765</b>	<b>765</b>	<b>765</b>	<b>765</b>	<b>765</b>	<b>765</b>	<b>765</b>
--	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**ENTRATE  
NETTE\*  
IPOTESI  
MAZZETTI**

	<b>7.217</b>	<b>4.766</b>	<b>4.926</b>	<b>4.926</b>	<b>4.926</b>	<b>4.926</b>	<b>4.926</b>	<b>4.926</b>	<b>5.087</b>	<b>5.087</b>	<b>5.087</b>	<b>5.087</b>	<b>5.087</b>	<b>7.538</b>	<b>7.538</b>
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

- NOTA BENE: DATI IN MIGLIAIA DI EURO.
- DAI CANONI SONO STATE DETRATTE **TUTTE LE FRANCHIGIE** E I **RIMBORSI** PREVISTI A FAVORE DI SANGEMINI.

Ovviamente, la presente relazione si riferisce ai soli dati relativi ai ricavi lordi e netti elaborabili sulla base della documentazione pubblicamente disponibile, perché per affrontare gli altri elementi che il Piano Pinto II quantifica nei suoi prospetti, si sarebbe dovuto procedere con la stessa *diligence investigativa* che è sin qui stata necessaria per quantificare analiticamente i ricavi. Un lavoro che richiede settimane o mesi, e non è praticabile su una base solo documentale.

## **F) CONCLUSIONI**

Nella parte conclusiva della sua ricostruzione dei fatti, il Sindaco prospetta una situazione di emergenza per ATF e per il Comune. Una situazione alla quale si dovrebbe porre rimedio attraverso il Piano Pinto II.

Tutta la sua argomentazione regge però su un passaggio chiave. Egli scrive infatti: “Il mantenimento dei minimi garantiti, anche se rimodulati nelle integrazioni dei contratti con il patto di recuperare la differenza tra bottiglie pagate e bottiglie vendute (Delta) è stato stabilito tra le Parti per avere una gestione più tranquilla per l’esecuzione del Concordato Preventivo e per evitare ad ATF assenza di fondi di finanziamento. E’ stato un vantaggio per ATF, tenendo presente che Sangemini dopo il grave problema commerciale del settembre 2002, *non ha più voluto mantenere fissi in contratto i minimi garantiti se non attraverso il recupero del Delta dal 2010 ed anni seguenti*”.

In questa formulazione si accavallano un insieme di problemi in maniera decisamente confusa. Cerchiamo di dipanare la matassa:

1. E’ vero che Sangemini non ha voluto mantenere fisso **il (canone) minimo garantito di 70.000.000**

**di bottiglie annue**, e che questo ha dovuto essere rinegoziato.

2. **Non è però vero che i minimi garantiti siano scomparsi.** L'art. 5 della Prima Integrazione fissa infatti dei nuovi **“minimi garantiti abbassati” rispetto al livello precedente.**

Questi nuovi minimi sono:

<b>2006</b>	<b>50.000.000 di bot.</b>
<b>2007</b>	<b>56.000.000 di bot.</b>
<b>2008</b>	<b>63.000.000 di bot.</b>

3. La Seconda Integrazione li specifica poi fino al 2011 secondo lo schema che abbiamo già riportato a pag. 15.

4. Per non applicare quei canoni minimi garantiti si sarebbe dovuto **dimostrare** “anno per anno”, con una specifica relazione tecnica, che la quantità di acqua “estraibile” fosse inferiore al minimo garantito. Ma per **l'unico anno in cui si dispone di questo documento, il valore dell'acqua estraibile non solo non è inferiore, ma coincidente, con un margine di scostamento in aumento.**

5. Oltre al primo  $\Delta$ totale **non esistono pertanto  $\Delta$  aggiuntivi.**

6. Nella sua ricostruzione dei fatti il Sindaco passa però con grande noncuranza ad attribuire ad ATF un **debito di euro 3.251.146 per un presunto  $\Delta$ 6 e  $\Delta$ 7** relativi al 2006 e 2007. (pag. 45)

**Il fatto che la cifra in questione sia stata iscritta nei bilanci di ATF, e che questi siano stati approvati a suo tempo dal Consiglio Comunale, non la rende economicamente e**

**giuridicamente giustificabile. Sangemini ha infatti corrisposto l'esatto ammontare del canone dovuto secondo i contratti, e nei rapporti tra le parti non possono esistere "patti" che non si siano formati in maniera contrattuale. Pertanto il debito in questione dovrebbe essere considerato inesistente.**

**Per raggiungere la cifra stratosferica di 28 milioni di debito, il sindaco estende il calcolo di una presunta franchigia ( $\Delta 8$  e  $\Delta 9$ ) anche agli anni 2008 e 2009, stimando un debito aggiuntivo futuro di 5.510.000 euro.**

**Dal totale dei debiti di ATF al 31.12.2009 che il Sindaco quantifica (vedi pag. 47) in**

**euro 28.150.964**

**andrebbero dunque detratti**

**euro 8.761.146**

**perché non dovuti in base ai contratti.**

**Residuano pertanto euro 19.389.818**

**Per cui il debito REALE DI ATF  
PUO' ESSERE CALCOLATO IN euro 19.389.818**

**I crediti accumulati da ATF,  
nei confronti di Sangemini  
ammontano però, secondo il Sindaco  
(pag. 49) ad euro 11.188.210**

**Il debito residuo risulta essere  
di euro 8.201.608**

**Se poi si tiene conto**

**del mancato adeguamento  
all'inflazione, che determina  
un credito di ATF verso Sangemini  
di euro 2.000.000**

**e del mancato conteggio  
degli interessi sui crediti  
ATF consolidati euro 300.000**

---

**IL DEBITO FINALE DI ATF E' di euro 5.901.608**

---

---

**N.B. IL PAGAMENTO DI BUONA PARTE DEL DEBITO IN QUESTIONE E' SCAGLIONATO IN UN ARCO DI TEMPO CHE VA DAL 2010 AL 2020, COSICCHE' PER VALUTARE LA SUA SOSTENIBILITA' OCCORRE FAR RIFERIMENTO AGLI INTROITI PREVISTI IN QUESTO ARCO DI TEMPO, COME RIPORTATI NELLE TABELLE A PAGG. 23 E 24.**

Il quadro generale è così quanto mai chiaro: **non c'è alcun bisogno da parte del Comune e di ATF di rinegoziare le condizioni del rapporto con Sangemini. C'è semmai solo bisogno di far applicare gli accordi in vigore in tutta la loro estensione. Sulla base dei rapporti in vigore, così come indicati nei due prospetti a pagg. 22/23, ATF è in grado**

- a. di portare a rapida conclusione positiva il Concordato Preventivo;**
- b. di corrispondere al Comune il Canone stabilito dal contratto dei servizi;**
- c. di far fronte ad eventuali imprevisti relativi alla liquidazione;**
- d. di impostare con Sangemini un programma di rilancio del marchio Fiuggi, nel quale investire una parte delle risorse eccedenti rispetto ai fabbisogni immediati.**

**Sangemini non dovrebbe opporsi ad un pacifico rispetto degli accordi in vigore, appunto perché il rapporto**

**risulta economicamente equilibrato**

**tra le parti. Non va infatti dimenticato quanto abbiamo scritto sopra: Sangemini paga l'acqua a bottiglia un importo il cui ammontare è fermo dal 2002, e anche se dovesse sopravvenire un adeguamento secondo le linee indicate nei due prospetti sopra riportati, godrebbe comunque di un margine differenziale rispetto alle condizioni di mercato, che bilanciano ampiamente lo scostamento tra minimi garantiti e quantità effettivamente commerciate.**

**Non solo. Va tenuto presente che tra il momento immediatamente antecedente la stipula del contratto originario ed oggi la forza lavoro occupata nel ramo di azienda oggetto dell'affitto è passata da 138 a 48 unità, cosicché il costo di ogni lavoratore, che prima doveva essere spalmato su 266.000 bottiglie annue, ora**

**viene invece spalmato su 875.000 bottiglie annue, con una riduzione di quasi il 70%.**

**E' evidente che nel caso in cui Sangemini dovesse appiattirsi sulle posizioni prospettate nel Piano Pinto II, il Comune non avrebbe altra scelta oltre a quella di procedere ad un contenzioso legale, per veder rispettate le clausole contrattuali e per garantire così la tutela del principale bene comune di cui la collettività di Fiuggi può godere.**

E' ovvio che, per poter procedere in modo collaborativo, il Comune *deve* disporre delle informazioni previste dal contratto originario ai punti 8.1.1.(iv) e 8.1.4.(b), informazioni che, tra l'altro, avrebbero dovuto essere fornite da Sangemini con regolare *cadenza annuale*.

D'altra parte, se l'intenzione di Sangemini di rinegoziare i rapporti reciproci dovesse essere ulteriormente sostenuta, è scontato che la base di discussione non possa essere limitata ad una *vaga indicazione* di una produzione annua di 42.000.000 di bottiglie per un periodo di 33 anni, bensì dovrebbe consistere in un vero e proprio "piano industriale" a *medio* e a *lungo* termine. Piano che al momento non sembra essere stato fornito al Comune né in forma analitica, né in forma sintetica.

IN FEDE

PROF. GIOVANNI MAZZETTI



ROMA, 09 SETTEMBRE 2009

## **DOCUMENTI CONSULTATI**

Virginio Bonanni (Sindaco di Fiuggi), *Quindici anni di storia di ASTIF/ATF e prospettive future*, Maggio 2009.

Eugenio Pinto, *ATF-SANGEMINI, Il nuovo Piano Pinto-Fiuggi*, Marzo 2009.

Giunta Comunale di Fiuggi, Delibera n. 115 del 29.4.2009: *Preso d'atto e condivisione del Nuovo Piano di Equilibrio Economico Finanziario di ATF - Mandato al Sindaco*.

Consiglio Comunale di Fiuggi, Verbale n. 33 del 19.9.2001: *Esame del piano di risanamento e rilancio di ATF spa in liquidazione predisposto dal Prof. Pinto ed approvazione delle linee guida. Mandato al Sindaco*.

Eugenio Pinto, *Piano di risanamento e rilancio della Acqua e Terme Fiuggi (ATF) Spa*, Settembre 2001.

Bozza di *Addendum al Contratto d'affitto di ramo d'Azienda tra la ATF SUpA in liquidazione e concordato preventivo e la Sangemini SpA*, luglio 2009.

Bozza di *Addendum al Contratto di Licenza di Marchio*, luglio 2009.

SIMEI, *Dossier mercato acque 12.12.2005*

Beverfood News, *DATABank 18.5.2009*

Mineracqua, *Serie storica della produzione di acqua minerale in Italia*.

*Contratto di licenza di marchio tra Comune di Fiuggi e Sangemini*, 10 aprile 2002.

*Contratto di affitto di Ramo di Azienda tra ATF e Sangemini, 10 aprile 2002.*

ISTAT, *Indici dei prezzi al consumo, Bollettini mensili.*

Consiglio Comunale di Fiuggi, Verbale n. 3, 22.1.2003: *Preso d'atto delle integrazioni del contratto di affitto di ramo d'azienda tra ATF SpA e Sangemini SpA. (Prima Integrazione)*

Giunta Comunale, Delibera n. 308, del 15.10.2004, *Mandato al Sindaco pro-tempore ad approvare la "Seconda Integrazione" al contratto di affitto di ramo d'azienda.*

Consiglio Comunale del 16.5.2006, Verbale n. 14, *Preso d'atto Seconda Integrazione al Contratto di affitto di ramo d'azienda tra ATF e Sangemini.*

Acqua & Terme di Fiuggi SpA, Bilanci Interinali approvati dal Consiglio Comunale di Fiuggi, Esercizio 2003, Esercizio 2004, Esercizio 2005, Esercizio 2006, Esercizio 2007, Esercizio 2008.

Contratto di Cessione di Credito tra Comune di Fiuggi, Banca di Roma e Sangemini SpA 14.5.2003.

Consiglio Comunale di Fiuggi, Deliberazione n. 22 del 2.9.2003, *Adozione del piano delle soluzioni di salvaguardia qualitativa e quantitativa dell'acqua minerale 'Fiuggi' dell'Università del Molise e recepimento all'interno del Piano regolatore generale.*

Giunta Comunale di Fiuggi, Deliberazione n. 308, del 27.12.2005, *Determinazione del canone contrattuale di sfruttamento minerario per l'anno 2004 e 2005.*

Giunta Comunale di Fiuggi, Deliberazione n. 81, 1.4.2008, *Rideterminazione del contratto relativo al canone di sfruttamento minerario con ATF SUpA. Appostamento del canone contrattuale al bilancio di previsione per l'anno 2008-2009-2010.*

